

petenze sono indicate dallo stesso regolamento. A questi si può aggiungere un organo collegiale composto dai rappresentanti diversi dallo Stato con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi e con funzioni propositive e consultive.

La composizione degli organi è affidata all'autonomia statutaria, non compressa da disposizioni contenute nel regolamento che, al proposito e diversamente da altre fattispecie che si sono esaminate, non si preoccupa di prevedere la partecipazione di soggetti pubblici, bensì di assicurare l'apporto di personalità dotate di professionalità, competenza ed esperienza nei settori di attività della fondazione, in numero idoneo, designate o nominate conservando un'equilibrata rappresentanza dei soggetti che partecipano alla fondazione. Soltanto per l'organo di controllo il regolamento prevede, ferma restando l'autonomia statutaria, la partecipazione di un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e di uno dal Ministero per i beni e le attività culturali. Limitazioni più incisive all'autonomia statutaria, in tema di organi, potrebbero essere introdotte mediante l'esercizio della vigilanza da parte del Ministero, più ampia della vigilanza codicistica sulle fondazioni (art. 13 d.m. n. 491/2001) e consistente nell'adozione di atti di indirizzo di carattere generale riguardanti, tra l'altro, i criteri e i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione. La vigilanza ministeriale può disporre la revoca della concessione in uso dei beni conferiti alla fondazione.

Anche per queste fondazioni è prevista la redazione del bilancio secondo le norme previste per le società di capitali e la contabilità separata dell'attività di impresa.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22.1.2004, n. 42) non ha inciso su tali disposizioni: la stessa legge delega (art. 10 l. 6.7.2002, n. 137) faceva, infatti, riferimento alla costituzione di fondazioni. Diversamente, la modifica al codice operata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 ha abrogato il prima citato articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1998 e ha formulato un nuovo testo dell'articolo 115 del codice, norma che prevedeva, quale ipotesi di gestione indiretta dei beni culturali, l'affidamento a soggetti, tra cui fondazioni, costituiti o partecipati dall'amministrazione proprietaria dei beni. Il nuovo testo prevede tuttora la partecipazione dell'amministrazione, anche con il conferimento in uso dei beni, a soggetti giuridici, costituiti da Stato, regioni o altri enti pubblici territoriali (dei qua-